

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Via Nicosia, 2 - ENNA - tel. 0935/500924

C.F.: 80006370862 - Codice Meccanografico: ENIS004004 - C.U.: UFSU9Z

e-mail: enis004004@istruzione.it - Web: www.iisenna.edu.it - P.E.C. enis004004@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

A.S. 2023/2024

INDICE

Premessa	Pagina 3
Regolamento di Istituto	Pagina 5
Regolamento applicativo del numero di assenze	Pagina 10
Regolamento di disciplina	Pagina 13
Patto educativo di corresponsabilità	Allegato 1
Carta dei servizi	Allegato 2
Regolamento organi collegiali	Allegato 3
Regolamento consiglio d'istituto	Allegato 4
Regolamento sostituzione docenti assenti	Allegato 5
Regolamento sul divieto di fumo a scuola	Allegato 6
Regolamento uscite didattiche e viaggi d'istruzione	Allegato 7
Regolamento ufficio tecnico	Allegato 8
Regolamento biblioteca	Allegato 9
Regolamento laboratori	Allegato 10
Regolamento ePolicy	Allegato 11
Regolamento prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo	Allegato 12
Regolamento somministrazione farmaci	Allegato 13
Regolamento selezione esperti e tutor PNRR	Allegato 14

PREMESSA

I principi fondamentali ai quali sono ispirati i comportamenti e le azioni compiute nell'Istituto, da parte di tutte le componenti, derivano dalla Carta Costituzionale, artt. 3, 33 e 34, e sono:

- 1) Nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche.
- 2) I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità.
- 3) La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l'impegno delle istituzioni collegate, garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge ed in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia.
- 4) La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati comportamenti ed azioni di tutti gli operatori del servizio, a favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l'inserimento e l'integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso delle classi iniziali ed alle situazioni di rilevante necessità. Cura, inoltre, l'inserimento del personale docente di nuova nomina. Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli studenti lavoratori, agli stranieri, a quelli in situazione di handicap, a quelli momentaneamente impossibilitati nella regolare frequenza per malattia o altro grave motivo.
- 5) La Dirigenza, i docenti, il personale (amministrativo, tecnico ed ausiliario), i genitori e gli alunni sono responsabili dell'attuazione del Piano attraverso una gestione partecipata della scuola, nell'ambito degli organi e delle procedure vigenti. I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali del servizio.
- 6) L'Istituto cerca la collaborazione degli enti locali e si impegna a favorire le attività extrascolastiche che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, anche consentendo l'uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell'orario del servizio scolastico.
- 7) Tutti gli operatori della scuola, per migliorare il proprio lavoro, devono sapere cosa fare, come farlo, devono avere i giusti mezzi per farlo, devono essere in grado di misurare le proprie prestazioni e ricevere un rapido riscontro dell'eventuale miglioramento raggiunto.

- 8) L'Istituto si propone di iniziare un percorso per fornire un servizio, fondato sui principi della qualità totale, teso a soddisfare i bisogni impliciti ed espliciti dell'utenza.
- 9) L'Istituto, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplificazione delle procedure ed una informazione completa e trasparente. L'individuazione e l'utilizzazione del personale, per attività di qualsiasi natura (progettazione, aggiornamento, referenza, etc.) da espletare sia all'interno che all'esterno dell'Istituto, è fatta, tenendo conto delle professionalità specifiche, seguendo il principio della rotazione con metodi pubblici e trasparenti al fine di garantire la pari opportunità a tutti gli operatori.
- 10) L'attività scolastica, ed in particolare l'orario di servizio di tutte le componenti, si uniforma a criteri di efficienza, di efficacia, di flessibilità nell'organizzazione dei servizi amministrativi, dell'attività didattica e dell'offerta formativa
- 11) La scuola assicura il rispetto della libertà d'insegnamento dei docenti nell'ambito della programmazione generale di Istituto e garantisce la formazione dell'alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici, recepiti nei piani di studio di ciascun indirizzo.
- 12) L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un compito per l'amministrazione; l'Istituto si impegna pertanto a proporre a tal fine interventi organici e regolari.

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità"

Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 "linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo"

Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"

Visti i D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e n. 235 del 21 novembre 2007 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto" attualmente in vigore

Per garantire il buon andamento ed il corretto funzionamento della scuola, operatori scolastici, famiglie e studenti sono vincolati al rispetto delle seguenti norme:

Articolo 1

Il comportamento degli alunni dovrà essere ispirato alle norme di educazione, di disciplina e del rispetto reciproco propri di una società civile

Articolo 2

Al suono della prima campana tutti gli alunni devono recarsi nelle rispettive aule.

Articolo 3

Il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni.

Articolo 4

Non sono ammessi ritardi ingiustificati, non adeguatamente documentati e verificabili. In caso di inosservanza dell'obbligo di puntualità, l'insegnante della prima ora ammetterà in classe l'alunno che non sia accompagnato dai genitori solo se minorenne e sanzionerà l'ingresso oltre l'orario d'inizio delle lezioni con una appunto sul registro di classe.

Dopo cinque ritardi nell'arco di trenta giorni, il coordinatore della classe avvertirà le famiglie che saranno applicate sanzioni disciplinari al successivo ritardo non giustificato personalmente dai genitori; al settimo ritardo, in ogni caso, sarà convocato il Consiglio di classe per adottare gli opportuni provvedimenti. Tale comportamento influirà negativamente sul voto di condotta.

Articolo 5

Gli alunni maggiorenni potranno giustificare assenze e gestire ritardi o permessi di uscita anticipata solo se autorizzati in tal senso dai genitori.

Articolo 6

Il docente della prima ora è delegato a giustificare le assenze dei giorni precedenti.

Articolo 7

Se l'alunno supera sei giorni di assenze in un mese, sarà data comunicazione scritta o telefonica alla famiglia.

Articolo 8

Le assenze fino a quattro giorni sono giustificate dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale in caso di alunni minorenni, dall'alunno stesso se maggiorenne, con il relativo accesso del Registro Elettronico.

Articolo 9

Dopo dieci giorni di assenza consecutiva l'alunno, è riammesso in classe accompagnato dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale. Se l'assenza è dovuta a motivi di salute, deve essere prodotto certificato dal medico di famiglia in aggiunta alla giustificazione sul RE.

Articolo 10

Non possono essere accettate giustificazioni per giorni di assenza multipli intercalati da giorni di presenza. Ogni singola giustificazione deve riferirsi a giorni di assenza continuativi e non a periodi frazionati.

Articolo 11

L'alunno eccezionalmente sprovvisto di giustificazione deve regolarizzare l'assenza entro il giorno successivo. Se ripetuta, la mancata regolarizzazione sarà sanzionata con annotazione sul registro. Le reiterate assenze ingiustificate influiranno negativamente sul voto di condotta.

Articolo 12

Gli alunni possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo in casi eccezionali, per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia: gli alunni minorenni, solo se prelevati dal genitoreo da chi esercita la potestà genitoriale o, in casi eccezionali, da un delegato munito di documento di riconoscimento; gli alunni maggiorenni, su richiesta motivata degli stessi.

Articolo 13

L'autorizzazione all'uscita anticipata viene concessa dai collaboratori del Dirigente Scolastico. Se l'alunno viene prelevato dai genitori, l'autorizzazione può essere data anche dall'insegnante della classe.

Articolo 14

I permessi per uscite anticipate devono essere richiesti entro la prima ora, salvo casi eccezionali.

Articolo 15

La partecipazione ad attività pomeridiane extrascolastiche, organizzate dalla scuola (laboratori opzionali, progetti) o con essa concordati (attività di PCTO) debitamente certificate dal docente referente, costituiscono un bonus per lo studente per abbattere il monte ore complessivo di assenze di un numero di ore pari alle attività frequentate da utilizzare solo per compensare percentuali critiche di assenze.

Articolo 16

Sono esclusi permessi di uscita, in via ordinaria, dalle aule durante la prima ora di lezione e durante la prima ora successiva all'intervallo.

Articolo 17

I permessi di uscita dalle aule devono riguardare solo un alunno per volta. L'insegnante annoterà l'orario delle uscite dall'aula sul registro di classe in caso di reiterate e non giustificate richieste da parte degli stessi alunni.

Articolo 18

Gli alunni possono recarsi presso gli uffici di segreteria nelle ore di ricevimento prestabilite.

Articolo 19

Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene in modo ordinato sotto la vigilanza dei docenti. Onde evitare la contemporanea presenza sulle scale di un numero elevato di alunni, l'uscita dai vari piani può essere scaglionata.

Articolo 20

Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento educato durante tutta la giornata scolastica, ad avere un abbigliamento adeguato alle tipologie delle attività tecnico-pratiche secondo le indicazioni dei rispettivi docenti e a rispettare strutture e attrezzature dell'istituto.

Articolo 21

Gli alunni devono attendere i docenti in classe durante il cambio delle ore, raggiungere i laboratori e la palestra in modo ordinato e silenzioso. L'accesso e l'uscita dalla classe e gli spostamenti per le esercitazioni pratiche, le scienze motorie e il cambio d'aula devono essere fatti con tutta la classe, sotto il controllo del docente o del personale ATA appositamente incaricato, in modo che gli allievi siano tutti presenti in classe per l'inizio dell'ora successiva.

Articolo 22

Durante l'intervallo non è consentita la sosta degli alunni negli spazi antistanti le uscite di sicurezza.

Articolo 23

Durante le ore di lezione non è consentito l'uso dei distributori automatici di bevande e cibo, salvo casi comprovati di necessità autorizzati dal docente.

Articolo 24

Durante le ore di lezione gli studenti e il personale tutto sono tenuti a mantenere il silenzio nei corridori e nei pressi dei distributori automatici di cibo e bevande.

Articolo 25

Nelcambio d'ora agli alunni non è consentito allontanarsi dalle aule.

Articolo 26

Tutti sono tenuti a rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e qualsiasi cosa appartenente al singolo o alla comunità scolastica. La scuola non risponde di beni o oggetti personali preziosi smarriti o lasciati incustoditi.

Articolo 27

Gli alunni devono rispettare il divieto di fumo nelle aule, nei bagni e negli spazi immediatamente antistanti l'edificio della scuola e della Succursale, anche se all'aperto, pena le sanzioni previste che devono essere assolutamente irrogate dai docenti nominati con Delibera Collegiale per la vigilanza e sorveglianza del divieto di fumo.

Articolo 28

Gli alunni sono tenuti a risarcire la scuola e/o le persone per qualsiasi danno provocato, per incuria, dolo o responsabilità, personale o collettiva, alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature scolastiche. Nel caso in cui non venga individuato il responsabile, tutti gli alunni dovranno risarcire in solido il danno cagionato.

Articolo 29

È vietato utilizzare il telefono cellulare e altri device durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998. Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi, non sul banco né tra le mani.

Durante le ore di lezione, per eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, il docente potrà concedere l'autorizzazione ad utilizzare il telefono della scuola. All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori sono vietate audio-video-riprese di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile.

Eventuali fotografie o audio-video-riprese, fatte senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.

È invece sempre consentita ai docenti la possibilità di organizzare la propria attività didattica mediante utilizzo dei diversi dispositivi elettronici, anche da parte degli studenti, qualora lo si ritenga funzionale all'attività stessa.

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici.

La mancata osservanza del divieto darà luogo al ritiro temporaneo dell'apparecchio che verrà riconsegnato dal dirigente scolastico al genitore. Per i docenti e personale ATA l'uso del cellulare è consentito solo nei momenti liberi dal servizio e per finalità correlate alle esigenze di servizio.

Articolo 30

La ricreazione va effettuata all'interno dei locali scolastici, pertanto, è vietato il passaggio da un piano all'altro dell'edificio stesso. L'eventuale necessità di utilizzare i distributori automatici di cibi e bevande, posti solo in alcuni piani, può essere soddisfatta dietro autorizzazione del docente della classe.

Articolo 31

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione del dirigente scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.

Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal dirigente scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.

Articolo 32

La richiesta di fotocopie deve essere presentata dall'insegnante interessato al personale addetto con adeguato anticipo (24 ore almeno).

Articolo 33

Gli insegnanti incontrano le famiglie in occasione dei ricevimenti previsti durante l'anno scolastico. In casi particolari, è rimessa alla disponibilità dei singoli insegnanti ricevere i genitori che ne fanno richiesta, previo appuntamento e, comunque, in ogni caso fuori dall'orario delle lezioni.

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE

Il presente Regolamento applicativo del limite delle assenze, per la validità dell'anno scolastico, è stato redatto ai sensi del DPR n.122/2009 art. 14 comma 7 e del D.Lgs. n. 62/2017 e approvato dal Collegio Docenti del 18/12/2023 con deliberazione Verbale n.7 Delibera n.49

Articolo 1

Gli studenti, secondo quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

Articolo 2

Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Per l'a.s. 2023/2024 il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato, per ogni classe e per ogni indirizzo, secondo la seguente tabella:

TEMPO SCUOLA A.S. 2022/2023		
Classi	Orario Curriculare	Max assenze consentite (25%)
Prime	32 ore x 33 settimane = 1056 ore	264 ore
Seconde	32 ore x 33 settimane = 1056 ore	264 ore
Terze	32 ore x 33 settimane = 1056 ore	264 ore
Quarte	32 ore x 33 settimane = 1056 ore	264 ore
Quinte	32 ore x 33 settimane = 1056 ore	264 ore

Articolo 3

Calcolo della percentuale di assenze - Tutte le assenze, incluse le entrate in ritardo e le uscite anticipate, vengono annotate dal Docente sul Registro Elettronico e sono sommate a fine anno. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo punto 5, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Articolo 4

Non sono computate come ore di assenza la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (PCTO, campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF, progetti PON, ERASMUS, visite guidate e aziendali, viaggi d'istruzione, attività stagistiche, conferenze etc).

Le ore di attività didattica extrascolastica vanno regolarmente riportate nel registro elettronico come "Fuori classe", con relativa annotazione degli assenti, a cura del docente di riferimento.

L'assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione della sospensione senza obbligo di frequenza non incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico in quanto tale sanzione viene comminata dall'istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del comportamento dell'allievo.

Articolo 5

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentate al momento del rientro a scuola da ogni singolo periodo di assenza; non saranno considerati giustificativi eventuali certificati medici, anche cumulativi, presentati non al momento del rientro da ogni singolo periodo di assenza ma in tempi successivi, compresi gravidanza e allattamento;
- Terapie e/o cure programmate adeguatamente documentati con certificazione medica o con certificazioni del soggetto erogante la terapia/cura;
- Donazioni di sangue;
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato o altro giorno come giorno di riposo;
- Impegni di lavoro per gli studenti lavoratori documentate con dichiarazione del datore di lavoro;
- Assenze legate ai disservizi delle ditte di trasporto;
- Gravi motivi di famiglia documentati o autocertificati.

Le assenze devono essere documentate al momento del rientro dell'alunno nella comunità scolastica attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico curante dello studente o da ASL e/o presidi ospedalieri.

Relativamente al limite massimo delle assenze, si richiama la norma di riferimento, la n. 122 del 2009 che fissa la validità dell'anno scolastico a fronte di una frequenza dei $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato senza superare, quindi, il 25% delle assenze.

Le Istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie, deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Il limite sulla deroga del 10% del limite massimo di assenze consentito può essere applicato solamente nello scrutinio finale per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle qualifiche professionali triennali/quadriennali. La normativa, infatti, prevede che al 25% si possa aggiungere un ulteriore 10% al limite massimo consentito.

Si adotta il seguente schema per monitorare le assenze degli alunni:

Livelli di intervento	1	2	3	4	5	6
Tipologia/ quantità di assenza/ frequenza	Frequenza irregolare	10% - 20%	20% -25%	25%- 35%	Oltre il 35% del curricolo parziale	Oltre il 66% del curricolo annuale
Incidenza sulla validità dell'a. s.	Prevedono sempre la possibilità di recuperare				In base al periodo dell'anno il recupero può essere possibile	La validità dell'anno risulta ormai compromesse
Fenomeno	Frequenza irregolare		Frequenza saltuaria		Elusione	Evasione
Soggetto attivo	Docente		Dirigente Scolastico			
Soggetti da coinvolgere	Alunno e famiglia		Genitori	Genitori e S.S. Comune	Genitori, S.S. Comune, Forze dell'Ordine con funzione preventiva	Sindaco perché proceda ai sensi di: art. 114 D. L.gvo n. 297/1994; art. 137, D. L.gvo n. 112/98; art. 331, C.P.P.

Articolo 6

Le deroghe sono concesse a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Parte prima: disposizioni generali

La SCUOLA, come è noto, è una comunità in cui ogni azione di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, si fonda sui valori democratici della Costituzione Italiana e sul rispetto tra le persone. Il progetto educativo si basa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, il quale deve garantire la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, e deve ripudiare ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Il presente regolamento si pone l'obiettivo di individuare un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della SCUOLA, quindi non solo diretto a contrastare i comportamenti scorretti, affinché non si ripetano, ma anche attento al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità personale, alla legalità e a riaffermare il dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Il presente regolamento assume gli indirizzi promossi dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR n.249/98 e modifiche apportate dal DPR n.235 del 21 novembre 2007) individua i comportamenti che configurano infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ed il relativo procedimento. Lo Statuto degli studenti della scuola secondaria (DPR 24/6/1998 n°249) costituisce parte integrante del presente documento.

Il Regolamento tiene altresì conto della direttiva n.16/2007 del 15 marzo 2007 in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica.

Art. 1 - I diritti degli studenti e delle studentesse

I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all'informazione.

Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

Art. 2 - I doveri degli studenti e delle studentesse

Gli studenti hanno il dovere di

- ✓ rispettare l'orario scolastico e frequentare regolarmente le lezioni;
- ✓ assolvere gli impegni di studio;
- ✓ portare rispetto verso il capo d'istituto, tutto il personale della scuola e i compagni e gli eventuali ospiti;
- ✓ assumere comportamenti che non turbino l'ordine scolastico;

- ✓ rispettare ed aver cura dell'ambiente scolastico, utilizzare correttamente le attrezzature, gli impianti dei laboratori e i sussidi in genere in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola;
- ✓ osservare le disposizioni attinenti alla organizzazione e alla sicurezza.

Art. 3 - Principi e finalità

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. I provvedimenti disciplinari hanno scopi educativi e sono finalizzati al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno dell'Istituto.
3. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata dagli studenti e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
5. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
6. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione; esse tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, sono ispirate al principio della riparazione del danno. Inoltre esse tengono conto della situazione personale dello studente. Ad esso è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore dell'Istituto.

Art. 4 - Infrazioni disciplinari e sanzioni

1. Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli studenti riportati all'art. 2 che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l'Istituto con i mezzi di trasporto pubblico e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative ecc.).
2. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività. La relazione tra mancanze disciplinari e corrispondenti sanzioni è stabilita dalla tabella allegata al presente regolamento di cui è parte integrante.
3. Il personale docente, ma anche non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.
4. I provvedimenti, che saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi, sono:

- a. rimprovero verbale privato o in classe,
 - b. ammonizione scritta sul registro elettronico,
 - c. richiamo scritto da parte del Dirigente scolastico;
 - d. sospensione temporanea dalle lezioni, fino a 14 giorni, con eventuale obbligo di presenza a scuola,
 - e. allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a quindici giorni,
 - f. allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni,
 - g. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico,
 - h. esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
5. Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta sono disposti dal docente o dal dirigente scolastico in caso di violazioni lievi. Chi ha la potestà di disporre il provvedimento può chiedere la convocazione dei genitori.
 6. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola per periodi non superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Classe in caso di mancanze gravi o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. Qualora nello stesso fatto siano coinvolti allievi appartenenti a più classi, i consigli delle classi interessati si riuniranno in seduta comune.
 7. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento da scuola per periodi superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto, in caso di mancanze di particolare gravità o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione ovvero al generarsi e al permanere di una situazione di pericolo.
 8. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dall'Istituto fino al termine delle lezioni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
 9. La sanzione dell'allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico è disposta nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano applicabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione effettiva dello stesso studente consiglino il rientro nella

comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

10. Le sanzioni per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
11. Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata (o convertita) dall'esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato, a ristabilire le condizioni di civica convivenza. Si provvederà dunque all'attuazione di attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (ad es. attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica quali attività di segreteria, di biblioteca, di pulizia dei locali ecc.).
12. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente quando la violazione disciplinare può configurare un'ipotesi di reato, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia alle autorità competenti.
13. Per comportamenti non previsti all'art.2 o non esplicitamente indicati si procede per analogia.
14. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico. In caso di trasferimento in corso d'anno dello studente ad altra scuola, la sanzione viene comunicata all'Istituto che lo accoglie.

Art. 5 - Procedimento sanzionatorio

Il provvedimento disciplinare è inflitto in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

In caso di infrazioni lievi:

1. il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o l'ammonizione scritta sul Registro Elettronico;
2. il Dirigente Scolastico, sentito lo studente ed eventualmente il Docente, può ammonire verbalmente o per iscritto lo studente informando in merito i genitori o convocandoli presso l'Istituto.

In questo caso non viene data comunicazione preventiva di avvio del procedimento e la contestazione è formulata contestualmente, oralmente, ed annotata sul registro di classe insieme alle eventuali giustificazioni dell'allievo.

In caso di infrazioni più gravi o reiterate che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola:

1. il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa dall'allievo da parte del docente, anche se non si tratta di docente della classe. La segnalazione deve essere fatta con annotazione nel registro elettronico e/o

- con comunicazione al dirigente scolastico; deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell'accaduto;
2. il Dirigente scolastico da comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento.
 3. Il Dirigente scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca, il Consiglio di Classe, se questo è l'organismo competente (devono essere presenti anche i rappresentanti di genitori e studenti), o invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare tale organo. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.
 4. Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni.
 5. Il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato, provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio infligge la sanzione a maggioranza dei votanti.
 6. Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica del provvedimento disciplinare all'interessato. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, a verbale devono essere precisate le motivazioni per cui non si sono ritenuti esperibili altri interventi che rendessero possibile il reinserimento nella comunità scolastica.
 7. Nel caso di sospensione dalle lezioni per più di un giorno il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:
 - a. stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola;
 - b. identifica il docente di contatto didattico.

Art. 6 - Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia della scuola, disciplinato dal successivo art. 7. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico che provvede alla sua convocazione.
2. L'Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni con provvedimento motivato, che è trasmesso dal Dirigente scolastico per la comunicazione all'interessato.

3. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento previo parere di un Organo di garanzia regionale.

Prevale in questo caso l'esigenza di celerità del procedimento che consente ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.

Art. 7 - Organi di garanzia

Esistono un Organo di garanzia interno all'Istituto (da definire) e un Organo di garanzia regionale.

Viene istituito un Organo di Garanzia interno alla scuola, formato da non meno di quattro membri componenti il Consiglio d'Istituto: Dirigente Scolastico con funzione di presidente, un genitore, un docente, uno studente, con i seguenti compiti:

- tutelare lo studente assicurandogli, anche con l'aiuto della famiglia, la possibilità di discolarsi facendo valere le proprie ragioni
- decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari
- decidere, come ultimo grado di appello, in merito ai conflitti che possono sorgere all'interno della scuola relativamente all'applicazione del presente regolamento
- l'organo di garanzia dovrà esprimersi entro i successivi dieci giorni dalla presentazione del ricorso
- in prima convocazione le deliberazioni sono valide se sono presenti tutti i membri
- in seconda convocazione le deliberazioni sono valide se sono presenti non meno di tre membri.
- in caso di parità nelle votazioni il voto del presidente è prevalente
- qualora l'organo di garanzia non decida entro i dieci giorni, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
- La sanzione disciplinare sarà erogata dai componenti effettivi del suddetto Organo. Nel caso in cui i suddetti componenti siano impossibilitati, la sanzione disciplinare sarà deliberata dai membri supplenti della componente genitori e alunni.
- Per tutto ciò che qui non previsto si rimanda alla legislazione vigente emanata dal MIUR e dal codice civile e penale.
- In casi gravi la dirigenza è autorizzata a richiedere l'intervento delle autorità preposte alla sanità pubblica e all'ordine pubblico.

Organo di garanzia regionale

1. L'Organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

2. L'organo di garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici.

Art. 8 - Procedimento per i ricorsi

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, ricevuto il ricorso, nel termine di cinque giorni fissa la riunione alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni lo studente al quale è stata irrogata la sanzione e il Docente che ha accertato l'infrazione.
2. Nel corso della riunione lo studente può presentare memorie e scritti difesivi.
3. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, con provvedimento motivato.
4. Il provvedimento dell'Organo di Garanzia interno all'Istituto viene trasmesso alla Segreteria didattica per la comunicazione all'interessato.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'albo della scuola e nel sito web. Di esso viene consegnata copia a tutti gli studenti, ai docenti ed a chiunque ne farà richiesta.
2. Il presente Regolamento si compone di due parti: disposizioni generali e tabella con descrizione dei comportamenti che determinano la tipologia di sanzione e la competenza a comminarle.
3. Nella prima settimana di inizio delle attività didattiche, l'Istituto organizza, nell'ambito delle attività di accoglienza dei nuovi studenti, la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.
4. È richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, predisposto e deliberato dal Consiglio di Istituto e finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Copia sottoscritta del patto viene consegnata alla famiglia o allo studente, se maggiorenne.
5. Il presente Regolamento e il Patto educativo di corresponsabilità possono essere modificati previa consultazione del Comitato degli studenti e del Comitato dei genitori, sulla base delle osservazioni avanzate dagli Organi collegiali e di partecipazione della scuola, dal Dirigentescolastico o dai componenti del Consiglio di Istituto stesso.

Parte seconda: tabella con descrizione dei comportamenti che determinano la tipologia di sanzione e la competenza a comminarle.

Tipo di infrazione	Comportamenti che determinano mancanze disciplinari	Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti	Competenza	Conseguenze
Frequenza non regolare	<ol style="list-style-type: none"> Assenze frequenti non dovute a malattia e prive di ragionevole motivazione. Individuali, collettive o reiterate entrate in ritardo o uscite anticipate dall'Istituto non adeguatamente motivate dai genitori. Assenze non giustificate e ritardo oltre i limiti nelle giustificazioni, in concomitanza delle prove di verifica. 	Richiamo verbale, privato o in classe; richiamo riportato sul registro di classe; avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione; colloquio con i genitori; eventuale sospensione dalle uscite culturali, tecniche, manifestazioni, viaggi di istruzione.	Docente Se il comportamento è reiterato: Dirigente scolastico	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, di norma senza determinarne l'insufficienza. (abbassamento del voto di condotta)
Mancanza nell'assolvimento dei doveri scolastici	<ol style="list-style-type: none"> L'alunno non esegue i compiti assegnati per casa. L'alunno non rispetta i tempi delle consegne e/o delle verifiche orali/scritte/pratiche programmate. L'alunno risulta sprovvisto del materiale scolastico necessario (es. libri e divisa) e diario/libretto scolastico. L'alunno non fa firmare le comunicazioni che la scuola invia alla famiglia. L'alunno utilizza dispositivi elettronici o digitali in modo non attinente all'attività didattica. L'alunno non rispetta il divieto di uscire dall'istituto e disattende le regole previste per il corretto svolgimento della ricreazione. 	<p>Richiamo verbale, privato o in classe, annotazione sul libretto personale; richiamo sul registro di classe; avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione; colloquio con i genitori.</p> <p>Richiamo verbale, privato o in classe; nota sul libretto; richiamo sul registro con ritiro. Se la mancanza è ripetuta il materiale in oggetto viene ritirato, previa consegna al ragazzo della scheda sim, e consegnato in dirigenza. La riconsegna sarà a cura della DS.</p>	Docente Se il comportamento è reiterato: Dirigente scolastico	
Mancanza di rispetto alle persone: verso il dirigente, i docenti, il personale tutto della scuola e i compagni	<ol style="list-style-type: none"> L'alunno assume comportamenti di disturbo che impediscono o turbano il regolare svolgimento delle attività scolastiche. L'alunno si presenta con abbigliamento/acconciatura/trucco non consoni all'ambiente scolastico e all'attività dei laboratori. Durante il periodo primaverile ed estivo non è consentito l'uso di ciabatte, canotte scollate e pantaloni corti. L'alunno utilizzo un linguaggio volgare. L'alunno invia e divulga, attraverso videofonini o altri strumenti elettronici, immagini o registrazioni, effettuate all'interno dei locali della scuola senza il consenso delle persone interessate. 	Richiamo verbale, privato o in classe, richiamo scritto sul libretto personale, richiamo riportato sul registro di classe, avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione, sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione, sospensione dalle lezioni, attività riparatoria.	Docente Se il comportamento è reiterato: Dirigente scolastico, Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti
		In caso di mancanza grave e/o ripetuta è disposta: la sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto inferiore ai 5 giorni, la sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto da 5 a 15 giorni, allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di 5 gg fino a 15 o fino al permanere di una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone. La violazione del diritto alla privacy, costituisce reato e comporta il pagamento di una sanzione amministrativa secondo i termini di legge (Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007).	Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni. Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, determinandone anche l'insufficienza con conseguente non ammissione alla classe successiva o agli esami terminali. Possibilità d'iscrizione ad altra scuola in corso d'anno.

	6. L'alunno utilizza bestemmie e reca offesa alla dignità della persona. 7. L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti del dirigente, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni.			
	8. L'alunno si comporta in maniera violenta e litigiosa, provocando danni fisici a cose e/ o persone (all'interno o nelle pertinenze della scuola, durante le uscite didattiche, sui mezzi di trasporto dell'Istituto, in palestra).			
	9. L'alunno commette azioni che violano la dignità e il rispetto della persona umana (molestie anche a carattere sessuale).			
	10. L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti delle istituzioni.			
Mancata osservanza delle norme di sicurezza	1. L'alunno si comporta in modo poco controllato e pericoloso per la salvaguardia della propria e altrui persona 2. L'alunno non osserva le disposizioni relative alla sicurezza nei momenti di trasferimento e durante l'intervallo 3. L'alunno si allontana dall'aula o dallo spazio assegnato senza autorizzazione 4. L'alunno mette in pericolo l'incolumità delle persone.	Richiamo verbale, privato o in classe, richiamo scritto sul libretto personale, richiamo riportato sul registro di classe, sospensione dalle lezioni, allontanamento dalla comunità scolastica.	Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni. Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.	Sul voto di condotta
Mancato rispetto dell'ambiente e danno alle attrezzature e agli arredi	1. L'alunno usa in modo scorretto il materiale didattico e le attrezzature di classe e di laboratorio, sporcando o danneggiando 2. L'alunno non rispetta l'ambiente scolastico, sporcandolo e danneggiandolo. Non differenzia i rifiuti e li getta a terra. 3. L'alunno provoca danneggiamento doloso a locali, suppellettili, strumenti di laboratorio etc. economico	Richiamo scritto sul registro di classe, ripristino delle condizioni originarie degli ambienti e dei beni mobili ed immobili deteriorati, con esecuzione immediata, coinvolgimento della famiglia e richiesta del risarcimento. Se non è individuabile il singolo autore del gesto, la responsabilità risarcitoria ricade sull'intera classe; sospensione dalle lezioni, allontanamento dalla comunità scolastica. scolastica oltre i 15 giorni.	Dirigente scolastico Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni. Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalla comunità	Sul voto di condotta
Altre violazioni	1. L'alunno fuma a scuola. 2. L'alunno si appropria di oggetti o denaro altrui. 3. Uso di sostanze stupefacenti o consumo e/o diffusione di bevande alcoliche. 4. Spaccio o diffusione di sostanze stupefacenti. 5. L'alunno falsifica la firma dei genitori. 6. L'alunno falsifica o sottrae atti pubblici. 7. L'alunno falsifica la firma dei docenti o del Dirigente. 8. Fatti che si configurano come reato.	Comunicazione scritta alla famiglia. Nota sul libretto. Nota sul registro. Sanzione disciplinare. Sanzione amministrativa secondo quanto stabilito dal regolamento sul divieto di fumo ai sensi del Decreto Legge 12/09/2013, n. 104. Restituzione del materiale. Informazione alla famiglia. Sospensione dalle lezioni. Richiamo scritto sul registro di classe, sul libretto; colloquio con i genitori o tutori; sospensione dalle lezioni. Richiamo scritto sul registro di classe, sul libretto; colloquio con i genitori o tutori; sospensione dalle lezioni; allontanamento dalla comunità scolastica. Nota sul registro e comunicazione scritta ai genitori ed eventuale colloquio. Nota sul registro, sul libretto e comunicazione scritta ai genitori ed eventuale colloquio. Allontanamento dalla comunità scolastica e denuncia alle autorità competenti.	Docente, Dirigente scolastico Dirigente scolastico; C.di Classe; C.d'Istituto oltre 15 gg Docente Dirigente Dirigente Dirigente scolastico Consiglio d'Istituto e Dirigente scolastico	Sul voto di condotta